



Questura di Sassari

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E PER L'IMMIGRAZIONE - SQUADRA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA -

Cat.11A-11E/2026/P.A.S.I.

Sassari, 16/06/2026

**AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI E
DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA.**

LORO SEDI

OGGETTO: Nuova Tabella giochi proibiti. Trasmissione.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la rinnovata Tabella dei giochi proibiti emessa dal Questore di Sassari che, opportunamente vidimata ed integrata, munita della marca prescritta, dovrà essere utilizzata in occasione di ogni nuova richiesta da parte degli interessati.

Qualora occorra, potrà essere contattato per chiarimenti lo scrivente Ufficio, anche tramite la PEC dipps179.00n0@pecps.poliziadistato.it o tramite il centralino della Questura 079/2495000.

**IL DIRIGENTE LA DIVISIONE P.A.S.I.
Vice Questore della Polizia di Stato
(Dr. ssa Claudia Maria GALLO)**

S.T.



Il Questore della Provincia di Sassari

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18.06.1931, nr. 773 e dell'art.195 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS, approvato dal R.D. 06.05.1940, in tutti i pubblici esercizi, circoli privati, sale pubbliche da biliardo o da giuoco e negli esercizi di raccolta scommesse autorizzati ai sensi dell'art.88 TULPS, siti nel territorio della provincia, sono vietati i seguenti giochi nonché organizzare e gestire scommesse al di fuori dei casi previsti dalla legge:

GIOCHI DELLE CARTE

ASSO - ASSO SBARAZZINO - ALBERO IMPERIALE - BACCARAT - BANCO FALLITO - Basetta o Camuffo - Bazzica - BEL TRE - BERLINA - BESTIA O MAUS - BIRIBISSO - BLACKJACK - BRIDGE - BRINDISI - BRISCOLA FRANCESE - BULINA - BURRACO - BURRO - CAPRA - CARATELLA - CASSETTA - CAVATINA - CHEMIN DE FER - CINQUANTOTTO - COCCO - CONCHINO - CONCINCINA - CORRIDORE - CUCU' - DEL PIU' E DEL MENO - DEL PUNTO QUARANTA - DELLA ROSSA - DIAVOLO - DIECI O DIECI CARTELLE - DODICI PUNTI - DOMINO - ERBETTE O PUNTO DEL MARINAIO - ESCARTÉ - FALLITO - FANTE DI PICCHE - FARAONE - FLUSSATA - FOOTBALL - GOFFO O GOFFETTO - GIOCO DEL NOVE - KONG KENG - LANZICHENECCO O LANZINETTO O LASQUENEET - LOTTERIA MERCANTILE - MACAO - MANCA DIECI O MANCA MAUS - MARINAIO - MAUS - MAZZETTI - MERCANTE IN FIERA - MIGNON - MILLE - NASO - NOVE CARTELLE - NOVE E BACARAT - OROLOGIO - PARIGLIA - PASSA O MANCA DIECI - PESCA - PIATTELLO - PICHET - PIDOCCHIETTO O PITOCCHETTO - POKER - POZZETTO - PRIMIERA - PUNTO - QUARANTA - QUINDICI - RAMINO - ROLLETTA O ROLLINA O RULETTA - SBARAZZINO - SCALA QUARANTA - SETTE E MEZZO - SPILLI - STOP O STOPPA - TOMBOLA CON CARTE - TORNELLO - TRE CARTE - TRE CAMPANELLE - TRE DITALI - TRE NOCI - TRE PIPE - TRE PORTAFOGLI - TRENTA - TRENTACINQUE - TRENTASEI - TRENTA ET QUARANTA O TRENTAQUARANTA - TRENTUNO - TURCHINETTO - UNDICI E MEZZO - VENTUNO - ZECCHINETTA - ZURLO.

GIOCHI DEL BILIARDO

ALL'ANGOLO DELLE BUCHE - BACCARAT CON BIRILLI - BACCHETTA - BATTIFONDO O BANCO - BAZZIGA - BILL BELL - BILIARDINO A TROTTOLA - BILIARDINO A MARTELLETTA - BILIARDINO FRANCESE - BILIARDINO INGLESE - BILIARDINO RUSSO - BILIARDINO TURCO - BISMARCK - BUCHETTE - CAMPANELLO EO CAMPANELLA - CAROLINA - CARRETTELLA O LUMACA - E PASS DE MAMALLOCH - GIARDINETTO - GIOCO DEL TRE E DEL NOVE - GORIZIANA - MACAO CON BIRILLI - NOVE - PARIGINA - PARIGLIA - PONTE - PULLA - ROSSO E BIANCO O ROSSO E NERO - TRUCCO INGLESE.

ALTRI GIOCHI

BARRIERA - BIANCA O BELLA BIANCA - BULL - CAROSELLO - DADI - FIERA - FOOT BALL STAR - GIBELLINO - LOTTERIA MERCANTILE - MORRA - PASSATELLA - POLO O BICICLETTA - ROLLINA - RIFFA - ROULETTE - SCASSQUINDICI - SFERA GIRANTE - TESTA O CROCE - TIRA AL BIANCO - TOMBOLA CON CARTELLE - TORNELLO - VIROTTO.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

Sono ammessi esclusivamente gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità rispondenti alle caratteristiche previste dall'art. 110 del TULPS.

In ogni caso **gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo non possono riprodurre il gioco del poker (anche nelle sue varianti)** o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Tutti gli apparecchi devono essere contrassegnati da un numero progressivo univoco e devono essere accompagnati dal prescritto nulla osta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dalla documentazione di cui all'art. 38 della L. 388/2000, come sostituito dall'art. 22 della L. 289/2002, ed essere corredati da un libretto di istruzioni, redatto da un perito iscritto all'albo, indicante le caratteristiche tecniche della macchina, le modalità e le regole del gioco, i parametri di funzionamento, nonché i dati aziendali del proprietario dell'apparecchio.

Nessun apparecchio, comunque denominato, deve erogare buoni, carte di valore predeterminato o consentire il pagamento di consumazioni di qualunque genere.

Tutti gli apparecchi e congegni di cui sopra devono essere privi di telecomando o altro congegno idoneo alla modifica del carico e dello scarico dei crediti o dei punti, o comunque in grado di alterarne, a qualsiasi titolo, il funzionamento.

È vietato organizzare e gestire scommesse fuori dei casi previsti dalla legge e senza la prescritta autorizzazione.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110 comma 6° del TULPS, nonché di quelli con vincite in denaro, è vietato ai minori di anni 18, anche se accompagnati da un adulto.

È vietato ai minori di anni 18, anche se accompagnati, l'ingresso nei locali ove vengono effettuati giochi con vincite in denaro.

Sugli apparecchi vietati ai minori deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile al pubblico ed in modo da non poter essere rimosso, apposito cartello indicante lo specifico divieto di utilizzo da parte dei minori stessi.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni gli esercenti dovranno accertare l'età anagrafica degli avventori.

È vietata l'installazione di giochi che contengano sequenze particolarmente crude, brutali od oscene.

La presente tabella deve essere esposta in modo visibile nei pubblici esercizi, nei circoli ricreativi ed in tutte le sale o ambienti nei quali si è autorizzati a tenere giochi leciti.

La mancata o errata esposizione della presente tabella è punita ai sensi dell'articolo 17 del TULPS.

Sassari, 15 giugno 2026

Il Questore
(Mastrapasqua)